

OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL CONTRIBUENTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE SU REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

- Sentenza del 19/05/2025, n. 1305 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

Redditi soggetti a tassazione separata indicati in dichiarazione – Immediata iscrizione a ruolo ed invio della cartella – Esclusione - Invio di preventiva comunicazione di liquidazione al contribuente – Necessità – Fattispecie: tassazione di plusvalenze indicate dal contribuente nella dichiarazione fiscale.

Massima

In materia di redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 412, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione dell'imposta, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, in mancanza di tale comunicazione, l'iscrizione a ruolo è nulla e non può essere emessa cartella, trattandosi di imposta non autoliquidata, per la quale la previa comunicazione è indispensabile ai fini della quantificazione).

Rif. Normativi

- L. 30 dicembre 2004, n. 412, art. 1 comma 412
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

Conformi

- Cass., Sez. 5, n. 7291 del 16/03/2020
- Cass., Sez. 5, n. 18398 del 12/07/2018
- Cass., Sez. 5, n. 12927 del 22/06/2016

Anno pubb.

- 2025